

**LA RIFORMA
CONTESTATA**

Nuova Giustizia minori cresce il fronte del no

Moia a pagina 15



Minori e diritti, il fronte del no

Nuove critiche alla riforma. Contrari magistrati, garante, esperti e associazioni. Divisi gli avvocati. Pareri a confronto

LUCIANO MOIA

Il tribunale per la famiglia era una riforma da tempo auspicata, ma formulata in questo modo «sembra prestare maggiore attenzione ai diritti degli adulti piuttosto che alla tutela del superiore interesse del minore». È una nuova bocciatura quella che arriva dal Tavolo nazionale Affidamento (una ventina di associazioni e organizzazioni) a proposito della riforma che, dopo essere stata licenziata in commissione Giustizia al Senato, è ora in discussione alla Camera. Si erano già espressi in modo molto negativo il Consiglio superiore della magistratura, l'Associazione nazionale magistrati, l'Associazione dei magi-

strati minorili, la Garante per l'infanzia, la Società italiana di neuropsichiatria infantile e altre associazioni. Sulla riforma è intervenuto con alcune annotazioni critiche anche il Forum delle associazioni familiari. Valutazioni negative sul giudice monocratico e sulla «cancellazione di fatto dell'esperienza dei giudici onorari». Divisi invece gli avvocati specializzati in diritto di famiglia. Si sono espressi a favore della riforma Cammino (Camera nazionale avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni); Ondif (Osservatorio nazionale diritto famiglia e Aiaf (Associazione italiana avvocati famiglia). Contrari invece gli avvocati aderenti all'Unione nazionale Camere minorili. Qui sotto diamo spazio a entrambe le posizioni. Parlano la presidente di Cammino, Maria Giovanna Ruvo e la presidente dell'Unione delle Camere minorili, Grazia Ofelia Cesaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le domande

1

Tra le difficoltà che la riforma intende risolvere c'è la cosiddetta "frantumazione delle competenze" tra più giudici. Problema reale o demagogico?

2

Rinunciare al supporto delle scienze umane (giudici onorari) nei delicati procedimenti minorili a favore di un giudice monocratico mette a rischio la tutela dei minori?

3

Si dice che il giudice monocratico sarà più prossimo alle persone. Nei piccoli centri dove tutti si conoscono, la prossimità non rischia di diventare svantaggio?

4

È previsto che tutti i provvedimenti siano reclamabili in appello e ricorribili in Cassazione. Questo non rischia di intasare le sezioni distrettuali?

5

La riforma prevede che siano i giudici ad ascoltare i minori, senza il supporto di esperti. Ma come farà un magistrato, laureato in giurisprudenza, a comprenderne il linguaggio non verbale con il quale il minore esprime la sua sofferenza?

IL TEMA

La legge delega ha ricevuto il via libera del Senato e ora è in discussione alla Camera. Il testo prevede che agli attuali 29 Tribunali minorili (distrettuali) si aggiungano 165 sezioni circondariali



Grazia O. Cesaro

GRAZIA OFELIA CESARO (UNIONE CAMERE MINORILI)

«Così cresceranno sia tempi che costi»

1 Il problema della sovrapposizione delle competenze esiste ma poteva essere risolto in modo molto più semplice e efficace: da una parte formulando in modo più chiaro la normativa, dall'altro, in modo più banale ma altrettanto efficace, informatizzando anche i Tribunali per i Minorenni con processo telematico. Per capirci meglio: oggi se depositiamo due ricorsi aventi ad oggetto lo stesso minore avanti al Tribunale dei minori e al Tribunale ordinario nella stessa città, le cancellerie dei due uffici, in un mondo iperconnesso, non si accorgono della contemporanea pendenza. Per anni abbiamo segnalato questa necessità ma nulla si è mosso. Nel nostro documento *Recovery fund e strumenti operativi per una giustizia a misura di minore* dell'Unione nazionale Camere minorili (Uncm, aprile 2021) avevamo fornito queste direttive, sottolineandone l'urgenza, senza il bisogno di una riforma che smantellasse tutti i tribunali per i minorenni, e con essi l'esperienza della giustizia minorile.

2 Vi è da fare una premessa: la riforma ha certamente dei punti di forza soprattutto per ciò che attiene i procedimenti di separazione. Ma ha indubbi svantaggi per la materia cd minorile. Come Uncm siamo convinti che il passaggio al giudice monocratico abbandonando la componente multidisciplinare possa essere una grave criticità e abbiamo subito lanciato l'allarme il 19 settembre 2021, ma nella categoria siamo i soli e in controtendenza con le altre associazioni di settore. Come avvocati di famiglia e minorili sappiamo ad esempio che per esperienza l'apporto delle scienze umane è prezioso nella nostra materia. I colleghi vedono in questo una lesione del principio del contraddittorio e, per ovviare alla mancanza di approfondimento psicologico nelle decisioni, rammentano lo strumento delle consulenze tecniche d'ufficio (cioè la perizia psicologica o psichiatrica) affidata a esperti. Noi diciamo che i tempi (le

consulenze durano dai 6 ai 9 mesi) e i costi (superiori a 3.000 euro, a cui aggiungersi i costi dei consulenti privati), sono svantaggi che graveranno su famiglie e bambini coinvolti.

3 La riforma prevede una importante innovazione che non deve essere sottovalutata: la necessaria specializzazione, con esclusività delle funzioni, di tutti i giudici che si occuperanno di famiglia e minori. Questo è un innegabile vantaggio ma il giudice adotterà tutte le decisioni da solo eliminando la collegialità, anche nelle decisioni più delicate qua-

li l'allontanamento dei minori. Sono sicura che nessun giudice sia di famiglia sia minorile, sia lieto di questa innovazione. Se poi aggiungiamo il tema della prossimità, tutto ciò contribuirà a far sentire il giudice più solo e più esposto e quindi meno libero nel decidere.

4 Il rischio è certamente fondato ed è davvero paradossale che una riforma nata per una miglior efficienza si trasformi in un sistema che potrà rivelarsi meno efficiente. Non si deve poi tralasciare la considerazione che nella nostra materia il fattore tempo è fondamentale: una decisione giusta arrivata solo mesi dopo, rischia di essere inutile perché il danno sui minori coinvolti sarà irreversibile.

5 Anche su questo aspetto abbiamo concentrato le nostre critiche, il giudice potrà chiedere ausilio a un giudice onorario ma non delegare a lui l'ascolto del minore, una perdita di opportunità che gli stessi giudici hanno sempre ritenuta preziosa soprattutto in caso di bimbi piccoli o con vissuti traumatici. Questi esperti rischiano di avere solo funzioni "ancillari" nelle 165 circoscrizioni. Parcellizzare le professionalità in così tante sedi ha sempre in sé il rischio di dispersione. Per concludere insomma una riforma importante che certo porta molte innovazioni ma anche un'occasione persa nei riti minorili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARIA GIOVANNA RUO (CAMMINO)

«Scelte ragionevoli e già sperimentate»



Maria G. Ruó

1 Il problema è reale perché strutturale: non risolvibile con collaborazione tra tribunali. Se ci sono, anche davanti a uno stesso giudice, procedimenti con differenti "riti", non possono essere riuniti. Tanto più se sono competenti giudici diversi. Ad esempio in caso di violenza domestica con bambini coinvolti: un procedimento potrà aprirsi davanti al Tribunale per i minorenni per limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale; la vittima chiede ordini di protezione e poi, se coniugata, separazione (competenza del Tribunale ma con rito diverso: non possono essere riuniti); se non coniugata chiede affidamento e mantenimento dei figli minori e alimenti per sé (idem: competenza del Tribunale ordinario ma con il rito diverso: non possono essere riuniti); così pure per il risarcimento del danno. Altri casi: minore genitore infrasedicenne; maternità surrogata; autorizzazione per il rilascio del passaporto per genitore e figli minori se l'altro nega il consenso. Potrei continuare a lungo. Mi sembra che chiedere un sistema di tutela umano con un solo giudice e un solo processo sia ragionevolezza e non demagogia.

2 La collegialità resta per adot-

3 tabilità e adozione. Per i procedimenti *de potestate* (riguardanti esercizio della responsabilità genitoriale pregiudizievole ai figli minorenni) il giudice monocratico è modello sperimentato (dal 2013 quando le relative competenze passarono al Tribunale ordinario se pendenti separazioni e divorzi): i provvedimenti urgenti sono assunti dal presidente e poi in modifica dal giudice istruttore. Inoltre la riforma prevede formazione specifica per i giudici che già vengono formati anche su altri saperi. Gli esperti daranno il loro apporto come parte dell'ufficio del processo e potranno espletare attività delegate: quindi si amplia la loro possibilità di partecipazione anche a procedimenti dove ora non c'è.

3 L'argomento mi appare inconsistente: se si sceglie un mestiere, se ne assumono le responsabilità. Non colgo poi la differenza da quanto accade oggi anche in piccolissimi tribunali in caso di autorizzazione del monocratico Giudice tutelare all'interruzione della gravidanza di minorenne, decisione delicatissima. Oppure in caso di nomina di amministratore di sostegno limitando l'incapace anche nei diritti personalissimi.

4 Modello sperimentato: sono reclamabili prov-

vedimenti presidenziali in separazione e divorzio (che possono trattare anche *de potestate*) e provvedimenti provvisori del Tribunale dei minori, incidenti su diritti fondamentali di minori: solo una percentuale minoritaria viene reclamata. Inoltre oggi impugnazioni riguardano vizi procedurali, dovuti anche al fatto che i giudici onorari al Tribunale dei minori svolgono attività istruttoria, non sempre con rispetto delle regole del processo (cosiddette "prassi distorsive"). Le udienze condotte da giudici togati eliminano i motivi di reclamo.

5 Il bambino ascoltato è diverso dal bambino raccontato: è il giudice che scrive il provvedimento che deve ascoltare il minore, comprenderne il linguaggio non verbale dalle sue soste, dall'abbassare gli occhi, dal cambiare atteggiamento. Non è un atto delegabile. Gli esperti parte dell'ufficio del processo potranno affiancare il magistrato nell'ascolto. D'altronde avvocati curatori speciali e tutori ascoltano il minore per fornirgli informazioni, spiegazioni e riportarne l'opinione al giudice (Convenzione di Strasburgo 1996, ratificata con la legge 77/2003) formandosi a tale scopo: anche i magistrati si formano (dal 2011, quando il Csm organizzò corsi sull'argomento) e continueranno a formarsi ancor di più con la riforma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quello con un solo giudice sarà un sistema di tutela più umano. E le udienze condotte da un togato, e non da un "onorario", eliminano i reclami»